

INFONT

Sent. n. 1708/13
Dep. 31-10-13
Pub. 8-11-13
Cron. 5406
Rep. 4637/13

N. R.G. 7760/2009



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7760/2009

E. B. [REDACTED]

tra

ATTRICE

e

COMUNE DI [REDACTED]
F.LLI SNC [REDACTED]

CONVENUTI

Z. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

I.N.P.S.

INTERVENUTO

Oggi 31 ottobre 2013 ad ore 12 innanzi al Giudice dott. Luisa Poppi, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]
Per [REDACTED] avv. [REDACTED]
Per [REDACTED]
Al [REDACTED]
Per [REDACTED]
[REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.

L'avv. [REDACTED] comunque, sollecita il Giudice a tentare la conciliazione della lite e, come mera ipotesi transattiva, propone come base di transazione la somma di € 13.500 con compensazione delle spese di lite. Gli altri procuratori (eccetto l'avv. [REDACTED]) rilevando la tardività della proposta si dichiarano disponibili solo all'abbandono della lite a spese compensate.

L'avv. [REDACTED] chiede, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, la condanna alle spese in favore dell'INPS nella misura forfetaria di € 1.500.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi

pagina 1 di 6





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7760/2009 promossa da:

E. B. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in , presso il
difensore avv. .

ATTRICE

contro

COMUNE DI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. .

F.LLI SNC (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. .

CONVENUTI

Z. e difeso dall'avv. ,
elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. .

TERZO CHIAMATO

I.N.P.S. (C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. ,
elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. .

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è fondata per le causali qui di seguito precisate.

pagina 2 di 6



Con atto di citazione del 18.09.2009, B. E. conveniva in giudizio il Comune di [redacted] e la F.Ili s.n.c. [redacted] premettendo che:

- il giorno 06.12.2008 alle ore 7.40 circa, nel territorio del Comune di [redacted] l'attrice percorreva la strada comunale che da Costaferrata conduce a Bergogno, alla guida di una Fiat 16 di sua proprietà;
- temendo la presenza di tratti ghiacciati a causa della bassa temperatura, sin dalla partenza aveva azionato le quattro ruote motrici;
- nell'affrontare un tratto curvilineo (in discesa), perdeva il controllo della vettura che, causa la presenza di una lastra di ghiaccio sulla carreggiata e complice la pendenza della strada, sbandava verso destra, usciva dalla carreggiata, urtava - con la fiancata destra - la parte terminale del guard rail quindi - con la parte anteriore - contro un albero e lì finiva la propria corsa;
- a seguito dell'urto, estremamente violento, la vettura attecchiva andava completamente distrutta;
- l'attrice veniva soccorsa da personale medico del 118 e ricoverata presso l'Ospedale S. Anna di Castelnovo né Monti con diagnosi di "politrauma della strada con frattura di clavicola sx, frattura di V, VI, VII e VIII costa dx, frattura da scoppio di L1, frattura del processo trasverso dx di L2 e L3" e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia decompressiva di L1, artrodesi T12-L2 con placca e viti;
- dalle lesioni subite in dipendenza del sinistro, erano derivati all'attrice postumi invalidanti del 30% oltre alla temporanea inabilità a svolgere le ordinarie occupazione per 145 giorni.

Ciò premesso, ritenendo che l'accadimento del sinistro fosse da ricondurre *"alla mancata tempestiva manutenzione della strada per ovviare al pericolo costituito dal ghiaccio presente sul manto stradale"*, chiedeva che il Comune di [redacted] e la società [redacted] venissero condannati, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in dipendenza del sinistro e quantificati nella somma di € 151.018,41 (comprensiva del controvalore della vettura alla data del sinistro), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo:

- quanto al Comune di [redacted] quale ente proprietario della strada e dunque ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- quanto alla società [redacted] (cui il Comune aveva appaltato il servizio di salatura delle strade) ai sensi dell'art. 2050 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Si costituiva in giudizio la società [redacted] la quale deduceva di aver effettivamente provveduto - la sera prima del sinistro - alla salatura della strada lungo la quale si era verificato il sinistro (utilizzando il composto scelto e fornito dal Comune di [redacted] e dunque di aver adempiuto al servizio dovuto in base al contratto stipulato con il Comune.

Negava pertanto qualsivoglia sua responsabilità (comunque in nessun modo riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.), ritenendo piuttosto che l'accadimento del sinistro fosse da imputare alla condotta imprudente dell'attrice, anche in relazione alla velocità certamente non prudenziale cui procedeva al momento del fatto.

Chiamava, comunque, in causa l'assicuratore della responsabilità civile Z. [redacted] per essere da essa manlevata nell'ipotesi di soccombenza.

Si costituiva in giudizio altresì il Comune di [redacted] eccependo l'esclusiva responsabilità dell'attrice quanto all'accadimento del sinistro.

Entrambi i convenuti osservavano che - al momento del sinistro - la vettura condotta dall'attrice non era dotata di gomme "antineve" (e ciò ancorchè la segnaletica presente in loco ne prescriveva l'utilizzo



e la presenza di tratti ghiacciati rappresentasse circostanza assolutamente prevedibile), né risultasse inserita, sulla vettura attorea, la trazione integrale.

Si costituiva in giudizio Z. [redacted] (già Z. [redacted]) la quale, aderendo alle difese dell'assicurata e dunque senza accettare contraddittorio diretto con l'attrice, contestava la domanda attorea in punto an e quantum debeat.

Eccepiva, comunque, l'inoperatività della garanzia assicurativa che, nella polizza, risultava espressamente ricondotta all'attività di spalatura (e non a quella di salatura o genericamente di manutenzione delle strade comunali) e l'inoperatività della garanzia c.d. postuma (relativa cioè a eventi dannosi verificatisi dopo – e non durante – l'esecuzione dei lavori).

Con atto depositato il 10.12.2010, interveniva in giudizio INPS che - surrogandosi nei diritti dell'attrice - chiedeva la condanna del Comune di [redacted] e della società [redacted] a rifondere all'assicuratore sociale, quanto dal medesimo corrisposto all'attrice per l'indennità di malattia.

Esaminando innanzitutto la domanda rivolta dall'attrice al Comune di [redacted] si deve premettere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettivo situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Non vi è dubbio, innanzitutto, che l'ente territoriale convenuto possa essere considerato il custode della strada, di cui è proprietario, ai fini dell'applicabilità del titolo di responsabilità di quell'articolo 2051 c.c.: in particolare, in materia di circolazione stradale, ai fini dell'accertamento della responsabilità del proprietario o dell'ente gestore della strada, a fronte di comportamenti anomali dell'utilizzatore, occorre che l'individuazione delle misure esigibili e la valutazione delle rispettive responsabilità sia condotta sulla base di vari parametri, quali il grado di prevedibilità dei comportamenti temerari o pericolosi, la loro frequenza e la maggiore o minore facilità di compierli, la natura e la praticabilità delle misure di prevenzione e l'entità degli oneri tecnici, economici e di ogni genere, inerenti alla loro adozione, circostanze queste da valutarsi comparativamente alla gravità dei danni che si possono verificare nel caso in cui tali misure non vengano adottate (Cass. n. 15302 del 19/06/2013).

Non è contestato che, al momento del sinistro, sulla vettura attorea non fossero installati pneumatici antineve.

Risulta, altresì, dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale, che era presente segnaletica lungo la strada percorsa dall'attrice (e posizionata a monte del luogo ove si verificò il sinistro), che prescriveva l'utilizzo degli pneumatici termici in presenza di neve o tratti ghiacciati: a tale riguardo il verbale precisa che *"non sono state rilevate sanzioni a carico della conducente"* in quanto il cartello stradale *"non risulta essere coperto da apposita ordinanza di istituzione"*. Da tale "irregolarità" del segnale parte attrice vorrebbe far discendere l'inesistenza della colpa nella condotta di B. [redacted] E. [redacted] ma se si accedesse a tale tesi si giungerebbe all'assurdo di ritenere che la condotta colposa del Comune sarebbe dipesa dall'aver comunque installato il segnale di pericolo anche se non oggetto di idonea ordinanza.

D'altro canto non è stato dimostrato che l'attrice avesse azionato la trazione integrale del veicolo alla partenza e comunque che l'avesse azionata prima del sinistro in quanto è certo (perché risulta dal



rapporto dell'autorità) che, quando gli [redacted] intervennero, la trazione integrale non era installata e nulla ha saputo riferire, al riguardo, il teste [redacted] marito dell'attrice.

(Ogni altra considerazione sulla possibilità che, durante le operazioni di soccorso all'interno dell'abitacolo, possa essere stato "toccato" il pulsante che azionava la trazione integrale con conseguente sua disattivazione, rimane nell'ambito delle supposizioni).

Il sinistro è avvenuto alle 7.30 circa del 06.12.2008 lungo la strada comunale che da Costaferrata conduce a Vergogno: il teste [redacted] (dipendente della società convenuta) ha dichiarato che la sera prima aveva effettuato la salatura del tratto di strada ove ebbe a verificarsi il sinistro (verso le 21,30 - 22 secondo quanto ha riferito a distanza di molto tempo in sede di escussione, verso le 20.15, secondo quanto dichiarato agli Agenti della Polizia Municipale) e che l'intervento era stato eseguito su espressa richiesta del Capo Cantoniere del Comune di [redacted] "come prassi e come di regola avviene".

Vari testi ([redacted] e, che guidava lo scuolabus, [redacted] che è transitata verso le 4,20 dello stesso mattino, e D. [redacted] hanno riferito di aver percorso lo stesso tratto di strada nello stesso lasso di tempo rispetto a quando è avvenuto il sinistro (sia in salita che in discesa, per quanto riguarda lo scuolabus) e tutti, pur avendo riscontrato l'esistenza di ghiaccio, hanno riferito anche di aver avuto le gomme termiche -o il sistema antislittamento- con le quali hanno percorso la strada senza incidenti.

Pertanto, deve ritenersi che, a fronte dell'astratta probabilità che alle 7 di un mattino di dicembre sulla strada comunale che da Costaferrata conduce a Vergogno si formi ghiaccio o brina, l'individuazione delle misure che sono esigibili dall'ente territoriale che ha l'obbligo di custodia della strada (per la valutazione delle rispettive responsabilità secondo il grado di prevedibilità dei comportamenti temerari o pericolosi, la loro frequenza e la maggiore o minore facilità di compierli, la natura e la praticabilità delle misure di prevenzione) coincidono con quelle effettivamente poste in essere, ovvero il posizionamento di un cartello di obbligo di utilizzo di gomme da neve e lo spargimento di sale la sera immediatamente precedente, la cui efficacia è dimostrata dal fatto che gli automobilisti che si sono attenuti alla condotta richiesta non hanno avuto difficoltà a percorrere la strada in sicurezza.

Si segnala, inoltre, che la velocità che l'attrice teneva al momento del sinistro non era sicuramente adeguata alla situazione (oltre che sostenuta in termini assoluti), considerata la dinamica del sinistro - sopra descritta- e gli esiti dell'impatto sull'autovettura.

E' solo il caso di rilevare come la collocazione da parte del Comune di nuovo guard-rail (più ampio e sicuro, secondo quanto prospettato dall'attrice) è allegazione nuova -introdotta solo nelle note conclusionali dalla difesa della B. [redacted] e, come tale inammissibile.

Si è, quindi, in presenza di un comportamento che ex art. 1227 comma 2 c.c. esclude radicalmente il nesso causale.

Pertanto, devono essere rigettate le domande formulate ex art. 2051 c.c. dall'attrice e dall'INPS nei confronti del Comune di [redacted]

Parimenti, e a maggior ragione, devono essere rigettate le domande -formulate ai sensi dell'art. 2043 c.c.- nei confronti della società [redacted] che la sera prima -con intervento eseguito su espressa richiesta del Capo Cantoniere del Comune di [redacted] "come prassi e come di regola avviene"- effettuò la salatura (con sale fornito dal Comune di [redacted] del tratto di strada ove ebbe a verificarsi il sinistro.

Pertanto, le domande attoree devono rigettarsi, con conseguente condanna di B. [redacted] E. [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di Comune di C. [redacted] F.lli s.n.c. [redacted] e Z. [redacted] A. [redacted] spese liquidate come da dispositivo. Devono, invece, essere compensate le spese di causa tra le convenute e INPS.



P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B[redacted] e E[redacted] nei confronti di Comune di [redacted] e [redacted] F.Ili s.n.c. [redacted] con la chiamata del terzo Z[redacted] e l'intervento di INPS, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande attoree;

-condanna B[redacted] e E[redacted] al pagamento, in favore di Comune di [redacted], [redacted] F.Ili s.n.c. [redacted] e Z[redacted] delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 6.100, oltre IVA e CPA come per legge;

-compensa le spese di lite tra le convenute e l'interveniente INPS.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 31 ottobre 2013

Il Giudice
dott. Luisa Poppi



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Reggio Emilia il 31-10-13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

